REGOLAMENTO
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE *TIER 2*
"BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. 01/03/2023 – 01/03/2031 Tasso fisso 7,00% Subordinato Tier II Codice prestito n. 513" di massimi € 800.000
ISIN IT0005534190

PRODUCT GOVERNANCE

***Governance* dei prodotti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 e s.m.i. ("MIFID II") / mercato di riferimento – Le Obbligazioni (come *infra* definite) sono riservate a investitori che sono consapevoli che (i) le Obbligazioni prevedono una clausola di subordinazione del tipo "*Tier 2*" per la quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedura fallimentare dell'Emittente, le Obbligazioni saranno eventualmente rimborsate (in tutto o anche solo in parte) solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri crediti, strumenti e passività non subordinati o aventi un grado di subordinazione inferiore; (ii) le Obbligazioni sono quindi più rischiose di quelle non subordinate o di quelle che prevedono un grado di subordinazione inferiore; (iii) le Obbligazioni sono soggette all'applicazione della disciplina "BRRD", come implementata in Italia, e quindi in caso di applicazione delle relative misure, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.**

Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte della Banca (come *infra* definita) in qualità di (i) produttore e (ii) soggetto responsabile del collocamento delle Obbligazioni, con abbinata prestazione obbligatoria del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, la valutazione del mercato di riferimento potenziale (c.d. *target market* potenziale) e del mercato di riferimento effettivo (c.d. *target market* effettivo) delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento i clienti professionali (di diritto o su richiesta) nonché i clienti al dettaglio (come definiti nel regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari e s.m.i.) caratterizzati da un orizzonte di investimento almeno pari alla durata delle Obbligazioni (come *infra* definite) nonché da un profilo di rischio alto, e (ii) i seguenti canali di distribuzione, abbinati alla prestazione obbligatoria del servizio di consulenza in materia di investimenti non indipendente, sono appropriati: la sede e le filiali dell'Emittente. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "distributore") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

***

Banca Cambiano 1884 S.p.A. (l'"**Emittente**" o la "**Banca**"), con sede in Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02599341209, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, emette un prestito obbligazionario a Tasso Fisso Subordinato c.d. *Tier 2 01/03/2023 – 01/03/2031* di massimi nominali Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), codice ISIN IT0005534190 (di seguito, il "**Prestito Obbligazionario**" o il "**Prestito**"). Al presente Prestito si applica la normativa di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., nonché la relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina l'emissione, da parte dell'Emittente, del Prestito Obbligazionario, denominato "*BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. 01/03/2023 – 01/03/2031 Tasso fisso 7,00% Subordinato Tier II Codice prestito n. 513*", per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), costituito da massime n. 4 (quattro) obbligazioni subordinate c.d. *Tier* 2 (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e successivi multipli di Euro 10.000,00 (diecimila/00) fino all'importo massimo (incluso) pari a Euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) (il "**Valore Nominale**"), al portatore. Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie e/o da privilegi.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni è IT0005534190.

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi della Sezione I (*Gestione accentrata in regime di dematerializzazione*), del Capo IV (*Gestione accentrata di strumenti finanziari*), del Titolo II-*bis* (*Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata*), della Parte III (*Disciplina dei mercati*) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio

1998 ("**TUF**") e del provvedimento congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" (c.d. "Provvedimento Unico sul *post-trading*").

Pertanto, in conformità a tale regime, (i) la consegna delle Obbligazioni avverrà, a fronte del pagamento integrale del Prezzo di Emissione (come *infra* definito), mediante messa a disposizione per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**"), e (ii) ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi potranno essere effettuati esclusivamente in conformità alla normativa applicabile. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni medesime. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli Articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

Articolo 2 - Subordinazione del Prestito

Il Prestito Obbligazionario è classificabile come "*capitale di classe 2*" (c.d. *Tier 2*) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di Classe 2*), Articoli. 62, 63 e 71 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e s.m.i. (il "**CRR**") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 contenente le "*Disposizioni di Vigilanza per le Banche*", Parte Seconda (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi propri)*).

Le Obbligazioni sono, in ogni caso, subordinate e, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa), il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente, secondo la seguente scala di priorità:

(i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e ordinari dell'Emittente;

(ii) *pari passu* con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente (presenti e futuri) aventi pari grado di subordinazione rispetto alle Obbligazioni e con i creditori (presenti e futuri) dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione rispetto alle Obbligazioni;

(iii) in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di strumenti finanziari o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni (tra i quali gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 e gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, come definiti nel CRR).

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito ed i crediti vantati dall'Emittente verso gli Obbligazionisti.

A norma della Direttiva 2014/59/UE e s.m.i. che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e che individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie ("**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito anche solo "**BRRD**"), tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il cd. "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale, delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di svalutazione, azzeramento, ovvero conversione in titoli di capitale del proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Ai sensi della BRRD, attuata in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, il "*bail-in*" è attuato dalle Autorità di Risoluzione, tenendo conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: (i) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*); (ii) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità di Risoluzione potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), nonché potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments* – incluse le Obbligazioni) e gli eventuali debiti subordinati; (iii) se la svalutazione/conversione non risultasse sufficiente, le Autorità di Risoluzione potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 il valore nominale delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo

eccedente il limite della garanzia).

Articolo 3 - Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Fatto salvo quanto segue, ciascuna Obbligazione è emessa alla pari, ovvero al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").

È previsto un importo minimo di sottoscrizione pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse in ogni Periodo di Offerta Aggiuntivo (come *infra* definito) sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di Interessi (come di seguito definiti) maturati e non corrisposti sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse). Ogni Obbligazione sottoscritta dovrà essere integralmente liberata mediante pagamento integrale, in denaro, del Prezzo di Emissione.

Articolo 5 - Data di emissione e data di godimento

Il Prestito è emesso in data 1° marzo 2023 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

Articolo 6 - Durata

Il Prestito avrà durata dal 1° marzo 2023 al 1° marzo 2031 (la "**Data di Scadenza**"), salva la possibilità di rimborso anticipato da parte dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato*) del Regolamento.

Articolo 7 - Modalità di rimborso del prestito obbligazionario

Salvo nei casi di Rimborso Anticipato (come definito al successivo all'Articolo 8 (*Rimborso anticipato*)), il Prestito verrà rimborsato integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% (cento per cento) del Valore Nominale), fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2 (*Subordinazione del Prestito*) del Regolamento.

Articolo 8 - **Rimborso anticipato**

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, alla pari (100% (cento per cento) del Valore Nominale), solo nei seguenti casi, su iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, incluse dunque anche le previsioni di cui al CRR (il "**Rimborso Anticipato**"):

(i) alla data che cade il 5° (quinto) anniversario successivo alla Data di Emissione e, dunque, alla data del 1° marzo 2028, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR;

(ii) in ogni momento, nei casi di cui all'art. 78, comma 4, del CRR e, in particolare:

- in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni, che potrebbero comportare l'esclusione delle Obbligazioni dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore se (i) la rilevante Autorità di Vigilanza considera tale variazione sufficientemente certa, e (ii) l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione della rilevante Autorità di Vigilanza, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
- in caso di variazioni del regime fiscale delle Obbligazioni che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione della rilevante Autorità di Vigilanza, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte della rilevante Autorità di Vigilanza, il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario secondo le modalità indicate all'Articolo 15 (*Comunicazioni*)

del Regolamento.

Articolo 9 - Interessi del Prestito

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), a partire dalla Data di Godimento (inclusa), al tasso annuo fisso lordo pari al 7,00% (sette virgola zero per cento) (il "**Tasso di Interesse**"), calcolato sul Valore Nominale non ancora rimborsato delle Obbligazioni secondo le seguenti previsioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. L'importo di ogni cedola di Interessi pagabile, con riferimento a ciascuna Obbligazione per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo (i) utilizzando la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo e (ii) sulla base della seguente formula:

cedola= VN * TI * P

dove:

VN: Valore Nominale;

TI: Tasso di Interesse; e

P: Periodo di Interessi/giorni dell'anno.

Ai sensi del presente Regolamento:

- per "**Base di Calcolo**" si intende *Actual/360*;
- per "**Convenzione di Calcolo**" si intende *Following Business Day Convention Unadjusted*;
- per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente (i) al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii) all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento immediatamente precedente (inclusa) e la data di rimborso (esclusa) ai sensi dell'Articolo 10 (*Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi*) del presente Regolamento.

Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni saranno arrotondati alla 2° (seconda) cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5 (cinque).

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi a partire dalla prima di 1 (una) delle seguenti date:

(i) dalla Data di Scadenza (inclusa); e

(ii) in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di Rimborso Anticipato ai sensi dell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato*) del presente Regolamento, dalla data (inclusa) in cui le Obbligazioni sono rimborsate.

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore. Ai fini del presente articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per 360 giorni.

Ai sensi del presente Regolamento per "**Data di Pagamento"** si intende la Prima Data di Pagamento (inclusa) e, successivamente ad essa, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa sarà posticipata al 1° (primo) Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento sulla base della Convenzione di Calcolo e per "**Prima Data di Pagamento**" si intende il 1° settembre 2023.

Articolo 10 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli Interessi

Il rimborso del Prestito, come pure il pagamento dei relativi Interessi, vengono effettuati tramite gli Intermediari Aderenti.

Nel caso in cui la Data di Pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Ai sensi del presente Regolamento, il termine "**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Firenze, e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla data prevista per il relativo rimborso.

Il pagamento del capitale, degli Interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli Obbligazionisti mediante accredito sul conto corrente indicato all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.

Articolo 11 – Periodo di offerta e modalità di collocamento

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 24 febbraio 2023 e fino al 28 febbraio 2023 (il "**Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento, con abbinata prestazione obbligatoria del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, presso la sede e le filiali dell'Emittente, che opererà quale responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente ed unico collocatore del Prestito Obbligazionario. Non sono, pertanto, previsti accordi con altri soggetti per l'attività di sottoscrizione o di collocamento come non sono previste commissioni addebitate ai sottoscrittori per il collocamento e/o per la sottoscrizione del Prestito.

Il Prestito è emesso fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

L'Emittente potrà estendere la durata del Periodo di Offerta mediante comunicazione pubblicata con le modalità di cui all'Articolo 15 (*Comunicazioni*) del Regolamento ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la fine del Periodo di Offerta (originario o eventualmente esteso), l'Emittente potrà, senza il consenso degli Obbligazionisti o di terzi, offrire ed emettere le Obbligazioni – fino all'importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse – nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà tempestivamente comunicato al pubblico con le modalità di cui all'Articolo 15 (*Comunicazioni*) del Regolamento ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Ciascuna data di emissione successiva alla Data di Emissione sarà comunicata, dall'Emittente a Monte Titoli e all'Agente per il Calcolo, tempestivamente ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta (e ogni Periodo di Offerta Aggiuntivo) si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione con le modalità di cui all'Articolo 15 (*Comunicazioni*) del Regolamento ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

L'Emittente potrà procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (o durante qualsiasi Periodo di Offerta Aggiuntivo), alla chiusura anticipata del collocamento, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori

richieste. Nell'ipotesi di chiusura anticipata del collocamento, l'Emittente ne darà tempestiva comunicazione al pubblico con le modalità di cui all'Articolo 15 (*Comunicazioni*) del Regolamento ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Qualora, al termine del Periodo di Offerta originariamente previsto o esteso (ovvero al termine di qualsiasi Periodo di Offerta Aggiuntivo), non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta, l'Emittente avrà la facoltà di dare comunque corso all'emissione del Prestito. Non sussiste garanzia in ordine all'integrale collocamento delle Obbligazioni.

Le sottoscrizioni delle Obbligazioni si effettuano mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute dopo il termine del Periodo di Offerta (originario o eventualmente esteso).

Le domande di sottoscrizione delle Obbligazioni sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni.

L'assegnazione delle Obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale.

Le Obbligazioni sono emesse con modalità che consentano all'Emittente di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i., dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. concernente la disciplina degli emittenti.

L'offerta delle Obbligazioni è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni non sono né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

Articolo 12 – Negoziaziabilità delle Obbligazioni. Trasferimenti delle Obbligazioni

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione, né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. L'Emittente, inoltre, non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Banca entro i limiti massimi definiti dalle regole interne adottate dalla stessa Banca per la negoziazione delle obbligazioni e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Il lotto minimo per il trasferimento delle Obbligazioni è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e successivi multipli di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Articolo 13 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie né assunti impegni per garantire il buon esito delle Obbligazioni (rimborso del capitale e pagamento degli Interessi). Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca aderisce, ai sensi dell'Articolo 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 14 – Regime fiscale

Ciascun Obbligazionista è tenuto a pagare direttamente alle autorità competenti ogni tassa, imposta di bollo, emissione e registrazione, imposte di trasferimento e oneri derivanti dall'Obbligazione, ove previste dalle norme di legge applicabili. Ciascun Obbligazionista sarà responsabile per tutte, se esistenti, le tasse poste a suo carico derivanti da qualsiasi atto di disposizione di un'Obbligazione.

Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni, saranno soggetti al regime fiscale *pro tempore* vigente.

Articolo 15 - Comunicazioni

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente www.bancacambiano.it. e con le eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

Tutte le comunicazioni degli Obbligazionisti all'Emittente potranno essere effettuate per iscritto mediante (i) lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente, Viale Antonio Gramsci, n. 34 – 50132 Firenze, ovvero (ii) PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: pec@pec.bancacambiano.it. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione del proprio indirizzo PEC, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle relative comunicazioni all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Articolo 16 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli Interessi medesimi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 17 - Legge regolatrice e foro competente

Il Prestito è regolato dalla, e deve essere interpretato in conformità alla, legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito, incluse quelle relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento, o comunque inerenti alla sua esecuzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 18 – Accettazione delle previsioni del Regolamento e relative modifiche

La sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la clausola di subordinazione di cui all'Articolo 2 (*Subordinazione del Prestito*) e il Rimborso Anticipato di cui all'Articolo 8 (*Rimborso anticipato*).

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Articolo 19 – Rating

All'Emittente ed alle Obbligazioni non è attribuito alcun livello di *rating*. Va tuttavia tenuto conto che l'assenza di *rating* non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e conseguentemente della rischiosità delle Obbligazioni stesse.

Articolo 20 – Agente per il Calcolo

Le funzioni di Agente per il Calcolo saranno svolte dalla Banca. L'eventuale sostituzione dell'Agente per il Calcolo sarà comunicata con le modalità di cui all'Articolo 15 (*Comunicazioni*) del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di dolo, colpa grave o errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

Attestazione di avvenuta consegna del Regolamento relativo allo strumento con codice ISIN IT0005534190

Nominativo	
Indirizzo	
Codice fiscale	
PEC / Mail	

In relazione all'ordine da me impartito dichiaro di avere ricevuto, preso visione, letto attentamente e compreso il presente Regolamento relativo allo strumento sopra menzionato.

_____ _____

Data Firma

_____

(L'Operatore)

COPIA PER IL COLLOCATORE